



**LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA NEL
CONTESTO DELLA LEGGE N. 675 DEL 1996**

di

CRISTIAN ERCOLANO

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. VII-VIII - 2002

www.ilnuovodiritto.com

a cura del dott. LEO STILO

**LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA NEL CONTESTO
DELLA LEGGE N. 675 DEL 1996***

Si legge spesso, nei testi della dottrina più accorta, come il diritto alla riservatezza «rappresenti quel modo di essere della persona che consiste nell'esclusione dall'altrui conoscenza di quanto ha riferimento alla persona medesima»¹. Proiettata nella società questa esigenza diviene interesse meritevole di tutela, vero e proprio diritto fondamentale della persona, o meglio, della personalità. Nel tempo si è affermata sempre più un'idea di riservatezza - *privacy*, per usare l'equivalente espressione anglosassone - che va ben oltre il riserbo per la propria immagine, il segreto su fatti e vicende della propria vita, la possibilità insomma di tenere lontani gli altri da sé, massima possibilità di isolamento individuale nella società: «... immersi come siamo in un flusso di informazioni che noi stessi continuamente rilasciamo in cambio di merci e servizi, sappiamo da tempo che il punto essenziale diviene sempre di più la possibilità di non perdere il controllo di queste informazioni, sparse in una molteplicità crescente di banche dati, che circolano senza più vincoli di tempo e di luogo. E' un controllo necessario proprio per evitare che i molti benefici della società dell'informazione, le opportunità di partecipazione sociale che essa offre, vengano sopraffatti da interessi particolari, o vanificati da usi impropri»². La stessa partecipazione alla società civile è, infatti, condizionata, in aspetti sempre più numerosi ed importanti, dalla propensione a cedere informazioni personali in quantità e qualità necessarie al perseguimento del proprio interesse. A questa situazione di compromesso il cittadino sembra sottomettersi senza consapevolezza delle conseguenze per la propria esistenza. Ormai l'identificazione delle persone avviene, tanto da parte di operatori privati che pubblici, quasi esclusivamente in base ai dati personali nella loro disponibilità, tanto che si suole dire, comunemente, "noi siamo le nostre informazioni". Esse hanno nel mondo d'oggi un vero e proprio valore economico, merce di scambio primaria nel nuovo mercato virtuale: «... le nuove dinamiche del mercato sono sempre più dirette alla ricerca di beni corrispondenti alle esigenze dei singoli e sempre meno segnate dall'analisi dei gusti di una massa informe e non definita... L'elemento necessario e discriminante di tali pianificazioni è rappresentato dal numero e dalla qualità delle operazioni di archiviazione, elaborazione e catalogazione di dati utili. Internet, assieme ad altre espressioni delle nuove tecnologie, ha notevolmente contribuito a rendere meno onerose le operazioni di raccolta e di gestione delle informazioni necessarie alla creazione di un profilo del "consumatore" tipo...»³. Ciò rende, chi acquisisce tali dati, in grado di catalogare informazioni e gestire banche dati suscettibili di risvegliare l'interesse di molti, soprattutto di chi aspiri ad esercitare un potere abusivo sugli altri. Ma le considerazioni sull'importanza dei dati personali travalicano la sfera puramente

* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica "Il Nuovo Diritto", n. VII-VIII - 2002, p. 28.

¹ SCALISI, *Il Diritto alla Riservatezza*, Milano, 2002, 5.

² RODOTÀ (Garante per la protezione dei dati personali), relazione 8 maggio 2002, reperibile online su www.garanteprivacy.it. Tutti i documenti pubblicati sul web e citati nello scritto sono stati consultati in data 02/07/02.

³ STILO, *Internet, crocevia di dati personali*, in *Diritto della Gestione Digitale delle Informazioni*, supplemento al n. 6 della rivista *Il Nuovo Diritto*, giugno 2002, 5.

economica per investire altri e non meno importanti aspetti della vita di tutti i giorni: si pensi all'utilizzo più o meno lecito, più o meno consapevole, che si potrebbe fare dei cosiddetti "dati sensibili", quei dati in grado di definire, di una persona, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l'adesione ad associazioni od organizzazioni di carattere religioso, politico, sindacale, ma anche e soprattutto le informazioni riguardanti il proprio stato di salute, la vita sessuale, i dati relativi all'esercizio della propria professione.

Il nostro ordinamento, anche grazie al fondamentale impulso datogli dalla normativa europea, ha mostrato di non essere insensibile al problema. Nonostante ciò, la legge 31 dicembre 1996 n. 675⁴, cosiddetta "legge sulla *privacy*", non impone un generico divieto all'utilizzazione dei dati personali. Specificando che questa utilizzazione deve svolgersi «nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale» la legge non fa altro che operare un fondamentale bilanciamento fra interessi contrapposti; da questo bilanciamento il diritto alla riservatezza esce notevolmente rafforzato.

Importante, per una lettura corretta della legge, è chiarire preliminarmente cosa si intenda con i termini "Dato personale" e "Trattamento". La stessa legge qualifica come *dato personale* «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»⁵. Per *trattamento* essa intende «qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con l'aiuto o meno di mezzi elettronici o comunque automatizzati, riguardante la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, e la distruzione dei dati» (art. 1 lettera *b*).

Un ultimo chiarimento riguarda l'individuazione dei soggetti che possono effettuare attività di trattamento di dati personali: alla figura del *titolare*⁶, soprat-

⁴ Recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», approvata in adempimento della Direttiva europea 95/46/CE per la «Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati», del 24 ottobre 1995. I testi completi sono reperibili in rete all'indirizzo www.dirittoesicurezza.it.

⁵ Art. 1 lettera *c*. Nella prassi suole identificarsi il dato personale con le generalità dell'individuo. In realtà e molto più spesso, il nome e cognome sono solo l'elemento identificativo cui associare il vero e proprio "dato personale": l'indirizzo privato ad esempio, i gusti personali mostrati nell'acquisto di beni (ad es. nelle vendite per corrispondenza o su Internet), gli utilizzatori di un indeterminato servizio (liste di soggetti autorizzati all'accesso ad una Biblioteca, liste dei passeggeri delle linee aeree, liste di dati riguardanti il traffico telefonico vocale o per la connessione ad Internet). Più in generale, dato personale è qualsiasi informazione che permette di differenziare un soggetto da tutti gli altri individui, identificandone aspetti particolari ed unici idonei a creare tipologie di dati utilizzabili perché trattati singolarmente o nel loro valore aggiunto dato dalla interconnessione di questi ultimi con altri.

⁶ «La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza», art. 1 lettera *d*. Nella Risoluzione 9 dicembre 1997 il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che con riferimento alle persone giuridiche, private o pubbliche, il titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso, e non le singole persone fisiche dipendenti della struttura.

tutto nelle strutture imprenditoriali più complesse, si affianca quella del *responsabile*⁷ e dell'*incaricato* del trattamento⁸.

Nel suo ambito di applicazione la legge prevede due eccezioni: essa non si applica al trattamento di dati per fini esclusivamente personali come al trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico, o comunque effettuato da soggetti pubblici per scopi di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati (art. 3 e 4).

La legge distingue tra le varie attività che hanno ad oggetto i dati personali. Innanzitutto la *raccolta* e *registrazione* dei dati assumono una rilevanza autonoma rispetto alle altre fasi del trattamento sempreché i dati riuniti siano potenzialmente idonei ad una qualche successiva utilizzazione. In questa fase i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza. La liceità dell'utilizzazione non deriva solo dal rispetto della legge in commento, ma anche e soprattutto «dal rispetto della normativa generale a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché di ogni altra normativa rilevante (si pensi al segreto aziendale, allo Statuto dei Lavoratori ecc.)»⁹. I dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni in modi non incompatibili con tali scopi; devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; possono essere conservati, infine, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 9). Dalla norma risulta come il punto fondamentale della disciplina in commento sia l'elemento finalistico. È compito del titolare dei dati di stabilire con sufficiente precisione le finalità della raccolta stessa. Naturalmente l'individuazione degli scopi deve essere tanto più esaustiva quanto più i dati raccolti riguardino diritti della personalità degli interessati¹⁰. La centralità dell'elemento in discorso risulta palese se consideriamo che la formulazione delle finalità è uno degli elementi principali dell'*informativa* resa all'interessato dal titolare dei dati – o chi per lui – al momento stesso della raccolta¹¹. Le informazioni ricevute dal titolare *ex art. 10* sono il presupposto fondamentale per un efficace controllo da parte dell'interessato, controllo che avrà il suo punto cruciale nella fase della prestazione del *consenso* al trattamento. Altro adempimento necessario, prima del trattamento dei dati, è la *notificazione* al Garante. La notificazione è l'obbligo su cui si modella il

⁷ Qualsiasi soggetto preposto dal titolare al trattamento di dati personali. Esso, in ragione dell'art. 8, deve essere nominato fra persone che per esperienza e competenza, assicurino il pieno rispetto della Legge in commento. Il responsabile, inoltre, opera attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale a sua volta è tenuto a vigilare sulla puntuale osservanza della Legge e delle proprie istruzioni, specificate analiticamente e per iscritto.

⁸ «... persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità», art. 19. Il Garante (Risposta 1 dicembre 1997), ha specificato che l'articolo si riferisce a chiunque (lavoratore dipendente od autonomo, collaboratore esterno, soggetto autorizzato), sia stato incaricato dal titolare o dal responsabile di raccogliere, elaborare ed utilizzare i dati personali.

⁹ SCALISI, *Il Diritto alla Riservatezza*, op. cit., 217.

¹⁰ In questo senso SCALISI, *Il Diritto alla Riservatezza*, op. cit., 212 ss.

¹¹ Art. 10: «l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati... i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti dell'interessato ...».

sistema di trasparenza delle attività in discorso¹². Consiste in una dichiarazione rivolta al Garante mediante la quale si rende nota l'intenzione di procedere ad un trattamento di dati personali nei casi in cui esso «... in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti ed alle libertà dell'interessato...» (art. 7, come modificato dal D.Lgs. 467/01)¹³. Il Garante non è tenuto ad autorizzare preventivamente il titolare al trattamento, tranne che non si tratti di *dati sensibili*; deve, invece, controllare che il trattamento sia effettuato nel rispetto delle norme di legge e in conformità alla notificazione stessa (art. 31 lettera *b*)¹⁴.

Ancora in questo momento è essenziale l'ulteriore elemento di garanzia e presupposto di legittimità¹⁵ del trattamento stesso: il *consenso* dell'interessato¹⁶. Esso deve essere informato¹⁷, espresso in forma specifica¹⁸, e libero. A questi requisiti deve aggiungersi la forma scritta¹⁹ nonché la previa autorizzazione del Garante nel caso di trattamento dei cosiddetti *dati sensibili*²⁰: «Essi identificano tutte quelle informazioni riguardanti la sfera più intima dell'individuo, dotate di maggiore incidenza sul libero e integrale sviluppo della personalità... in grado di determinare rischi di discriminazioni sociali»²¹. Vengono, insomma, considerati come un diritto soggettivo della persona, ma nel contempo ad essi viene riconosciuta valenza pubblicistica; non si può liberamente rinunciare alla loro protezione se non in presenza di un'autorizzazione che si pone come condizione necessaria. Infatti può capitare che il soggetto non sia in grado di comprendere pienamente a quali processi possono essere sottoposti i propri dati, ovvero che il suo

¹² L'omessa o incompleta notificazione è ora sanzionata amministrativamente (art. 34) in base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 28 dicembre 2001 n. 467.

¹³ La notificazione «effettuata preventivamente ed una sola volta a mezzo raccomandata oppure con un altro mezzo idoneo a certificarne il ricevimento», viene inserita nel Registro generale dei trattamenti (art. 31 lettera *a*), istituito e tenuto dal Garante ai fini della pubblicità – il Registro è perciò pubblico –.

¹⁴ Cfr. MAGLIO, *Le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali dopo le modifiche alla legge 31 dicembre 1996 n. 675*, reperibile su www.privacy.it. Sul D.Lgs. 467/01 diffusamente BUSIA, *La notifica al Garante diventa obbligatoria solo se la riservatezza corre rischi concreti*, in *Guida al Diritto*, V, febbraio 2002, 34 ss.

¹⁵ SCALISI, *Il Diritto alla Riservatezza*, op. cit., 225.

¹⁶ Art. 11, tranne i casi espressi di esclusione dello stesso *ex art. 12* (dati raccolti in base ad un obbligo previsto dalla legge o da norma comunitaria; dati necessari per l'esecuzione di obblighi contrattuali; dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; per fini di ricerca o statistica; dati necessari per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo).

¹⁷ Le informazioni ricevute dal titolare *ex art. 10*, sulla natura dei dati raccolti come sulle finalità dell'attività stessa, sono il presupposto fondamentale perché il consenso sia prestato in modo consapevole.

¹⁸ Ed in maniera inequivocabile; a tal proposito si ammette la validità del consenso espresso oralmente, ma non *per facta concludentia*, SCALISI, *Il Diritto alla Riservatezza*, op. cit., 237.

¹⁹ In questi casi la forma scritta del consenso serve ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla particolarità e sull'importanza dei dati oggetto del trattamento.

²⁰ Dati idonei ad individuare l'origine razziale od etnica dell'individuo, le convinzioni politiche, religiose, filosofiche, lo stato di salute e la vita sessuale nonché dati riguardanti provvedimenti penali; in proposito cfr. l'elencazione proposta dall'art. 22 primo comma.

²¹ SCALISI, *Il Diritto alla Riservatezza*, op. cit., 258 ss.

consenso sia condizionato pesantemente dai rapporti che egli instaura con soggetti “forti” pubblici o privati. Egli, quindi, pur essendo titolare di diritti, può essere incapace di farli valere; è quindi il Garante che, con una valutazione di tipo pubblicistico, deve assicurare una tutela effettiva attraverso una serie di azioni di controllo ed il rilascio di un’autorizzazione su richiesta dell’interessato. Tuttavia, il D.Lgs. n. 123 del 9 maggio 1997 ha previsto che il Garante possa rilasciare d’ufficio autorizzazioni generali relative a determinate categorie di soggetti o di trattamento. In attuazione di questa potestà regolamentare, il Garante ha provveduto alla emanazione di sette “Autorizzazioni generali”, rinnovabili di anno in anno. Si è voluto così evitare a particolari categorie di soggetti, che per ragioni di lavoro (ad es. soggetti parti di un rapporto di lavoro, nel caso in cui la necessità del trattamento dei dati sorga da un obbligo contrattuale; liberi professionisti nei rapporti con i propri clienti; medici ed esercenti le professioni sanitarie relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale della persona, nel caso in cui essi siano indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute dell’interessato o pubblica) devono utilizzare necessariamente taluni dati di carattere sensibile, l’onere di richiederne l’autorizzazione di caso in caso. Naturalmente, nelle autorizzazioni generali sono determinate le modalità del trattamento ed i limiti all’utilizzo dei dati, sui quali il Garante mantiene un indispensabile potere di controllo e verifica. Il *consenso* dell’interessato riguarda anche un altro momento, quello relativo alla *divulgazione* dei dati attraverso la comunicazione e la diffusione degli stessi al pubblico (art. 20). Queste operazioni sono accomunate da una maggiore pericolosità e diffusività della lesione della dignità e della personalità rispetto agli altri tipi di trattamento; di qui l’estensione del consenso libero ed informato, pur con qualche eccezione menzionata dallo stesso articolo.

Nella fase della *elaborazione* dei dati possono rientrare varie tipologie di trattamento: la loro organizzazione, la modificazione, selezione, raffronto, interconnessione e il successivo utilizzo per varie finalità. Quale che sia l’attività posta in essere - sulla quale egli, come abbiamo già chiarito, deve previamente prestare il proprio consenso -, l’interessato dispone, durante tutto il periodo del trattamento, di un diritto di controllo (art. 13) sui dati che lo riguardano; egli ha, infatti, il diritto di ottenerne conferma dell’esistenza; di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se utilizzati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi; ha il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Quindi la legge sulla *privacy* offre la possibilità al soggetto di conoscere, controllare e cancellare il flusso delle informazioni che lo riguardano attraverso il riconoscimento del diritto d’accesso e la possibilità di richiedere al titolare correzioni, rettifiche ed eventualmente l’eliminazione di dati non corrispondenti alla realtà.

Naturalmente, il titolare del trattamento è soggetto al relativo dovere di consentire l’esercizio di tali diritti. Se poi l’interessato non vede soddisfatte le proprie richieste, la tutela dell’effettività delle situazioni giuridiche può spostarsi in sede giurisdizionale od amministrativa. L’istituzione dei poteri del Garante, in proposito, costituisce una novità assoluta nella tutela dei dati personali affidata, fino alla legge in discorso, alla sola garanzia giurisdizionale del risarcimento del danno alla riservatezza e, in sede penale, limitatamente alla punibilità di alcune fattispecie.

Il Garante ha ora poteri importanti. Può adottare provvedimenti cautelari incisivi, in forma specifica ed urgente²², ma non può comminare il risarcimento del danno. Offre al contempo garanzie di speditezza nel procedimento²³ e la possibilità di avvalersi di una specifica professionalità ed esperienza. Dal punto di vista procedurale l'art. 29 prevede un sistema binario caratterizzato dall'alternatività: il ricorso al Garante non può essere proposto se sia stata già adita l'autorità ordinaria; lo stesso ricorso al Garante rende, inoltre, improponibile un'analogha istanza al giudice, ma non esclude che si possa ricorrervi in seguito, limitatamente alla richiesta del risarcimento del danno²⁴.

Oltre a quelli così sanzionati, il titolare del trattamento soggiace ad ulteriori e pregnanti doveri. L'art. 15 prevede che «i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta». Il secondo comma dell'art. 15 rinvia alla fonte regolamentare per l'individuazione delle «misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva». Il D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318 ha colmato tale lacuna, ed ha anche finalmente mostrato di comprendere la portata innovativa del fenomeno Internet nella materia in esame. Le misure minime da adottare nel caso di trattamento cartaceo di dati, impongono di limitare l'accesso degli incaricati ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ai compiti loro assegnati, nonché di conservare i documenti contenenti i dati in archivi ad accesso selezionato (art. 9 del D.P.R. 318/99). Per quanto poi riguarda il trattamento di dati mediante elaboratore, si distingue tra misure di sicurezza da adottare nel caso in cui l'elaboratore non sia accessibile da altri terminali²⁵, ovvero nel caso di elaboratori in rete locale²⁶ o accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibile al pubblico²⁷. In questi ultimi casi, oltre alla previsione di codici identificativi personali per l'utilizzazione dei singoli elaboratori, questi ultimi devono essere protetti da intrusioni esterne aventi come fine il danneggiamento del sistema o dei dati ovvero il furto degli stessi, mediante programmi idonei allo scopo (programmi *firewall* ed *antivirus*, art. 4 del D.P.R. 318/99). E' inoltre prevista (art. 6) la predisposizione di un *documento programmatico* sulla sicurezza dei dati nel quale, previa analisi dei rischi che la banca dati corre, vengano disegnate le ulteriori misure idonee per evitarli²⁸.

²² Art. 29, comma 4: «Assunte le necessarie informazioni il Garante ... ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato ed assegnando un termine per la loro adozione...»; comma 5: «se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento...».

²³ Che, infatti, deve concludersi entro venti giorni.

²⁴ Cfr. LUCARINO, *La tutela dei diritti dell'interessato*, pubblicato su www.privacy.it.

²⁵ Nel qual caso le misure si incentrano soprattutto sull'adozione di parole chiave (*password*) per l'accesso ai dati da parte degli incaricati del trattamento (art. 8 del D.P.R. 318/99).

²⁶ Elaboratori accessibili da altri elaboratori ma non disponibili al pubblico.

²⁷ E' il caso di Internet.

Dalla inosservanza delle misure di sicurezza così sommariamente presentate, possono derivare conseguenze sia civili che penali. Sotto il profilo civilistico, l'art. 18 dispone che «chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civili». Il richiamo all'articolo 2050, riguardante la «responsabilità per l'esercizio di attività pericolose», vuole sottolineare come il trattamento dei dati personali sia stato equiparato proprio alle attività pericolose, con conseguenze rilevanti soprattutto in relazione all'inversione dell'onere della prova. Ne consegue che l'adozione delle misure minime previste dall'art. 15 e dal D.P.R. 318/99 di per sé non esime da responsabilità, dovendo essere dimostrata l'idoneità delle misure stesse ad evitare il danno. L'art. 18 delinea sicuramente una responsabilità extracontrattuale, ma se tra il titolare e il soggetto che subisce il danno intercorre un vincolo contrattuale potrà senz'altro configurarsi responsabilità *ex art.* 1218 c.c. La responsabilità penale si desume invece dall'art. 36, il quale punisce la mancata adozione delle misure minime necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, con la reclusione fino a due anni oppure con una pesante ammenda (D.Lgs. 467/01). Il secondo comma ammette la punibilità degli stessi fatti commessi per colpa. Naturalmente potranno essere chiamati a rispondere penalmente non solo i titolari del trattamento, che trovano la fonte della propria posizione di garanzia direttamente nella legge, ma anche il responsabile e gli incaricati, la cui posizione di garanzia è di fonte contrattuale²⁹.

A vigilanza dell'applicazione del sistema, la legge 675/96 ha istituito l'ufficio del «Garante per la protezione dei dati personali»³⁰. Esso «opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione»³¹. Proprio in ragione di detta affermazione, possiamo qualificare il Garante quale Autorità Indipendente dal Governo e da altre Amministrazioni pubbliche³²: era necessario infatti sottrarre alle ingerenze del Governo l'autorità di vigilanza e regolazione della *privacy*, soprattutto se si considera che la sua attività si esplica non solo nei confronti di privati ma anche nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche. La legge attribuisce al Garante compiti e poteri³³ che possiamo così schematizzare: *poteri amministrativi*, il cui esercizio è finalizzato all'adozione di decisioni equiparabili a provvedimenti amministrativi³⁴; *poteri paragiurisdizionali*, nei casi in cui lo stesso Garante ha il potere di pronunciarsi, con decisione motivata, sui ricorsi

²⁸ In proposito, diffusamente, ROMANO, *Privacy e misure di sicurezza dei dati personali: profili giuridici*, reperibile *on-line* sul sito www.diritto.it.

²⁹ Cfr. sul punto BERLINGIERI, *La responsabilità civile derivante dal trattamento dei dati personali: natura giuridica, conseguenze, oneri probatori*, reperibile su www.privacy.it.

³⁰ I proposito si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'Autorità, www.garanteprivacy.it.

³¹ Art. 30 comma secondo.

³² «Il modello che ispira la creazione delle c.d. autorità amministrative indipendenti tende alla dislocazione fuori della sfera di influenza politica di settori amministrativi ritenuti particolarmente delicati e delle relative organizzazioni», CERULLI IRELLI, *Corso di Diritto Amministrativo*, Torino, 1997, 230.

³³ Previsti dall'art. 31 e già in parte menzionati nel corso dello scritto.

³⁴ Art. 31 lettera *l*: il Garante ha il compito di «vietare in tutto o in parte il trattamento di dati o disporre il blocco quando ... vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati». Il mancato rispetto di tali provvedimenti, come di quelli adottati ai sensi degli artt. 22 comma secondo e 29, porta ora all'applicazione di pesanti sanzioni penali (art. 37, così modificato dal D.Lgs. 467/01).

propostigli *ex art. 13; poteri regolamentari*, in base ai quali, ad esempio, il Garante ha emanato le “Autorizzazioni generali” di cui all’art. 41 comma sette, ma anche regolamenti sull’organizzazione, sul personale e sul funzionamento del Garante stesso³⁵. Per quanto riguarda i fondamentali compiti di *vigilanza* del Garante, essi si esplicano in una duplice direzione. Infatti, da un lato il Garante è destinatario di materiale proveniente dal titolare del trattamento (notificazioni, istanze di autorizzazione, ecc.) dall’altro lato è legittimato ad emettere provvedimenti indirizzati al titolare medesimo (direttive circa le modificazioni da effettuare al trattamento, decisioni sulle istanze di autorizzazioni, richiesta di documentazione).

CRISTIAN ERCOLANO

³⁵ Così diffusamente SCALISI, *Il Diritto alla Riservatezza*, op. cit., 290 ss.